ALLEGATO "A"

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER L' AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 56/87 E S.M.I. DI N. 2 UNITÀ AFFERENTE AL PROFILO DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER MESI 6 PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE

ART. 1 - RICHIESTA DI PERSONALE

Si rende noto che nel periodo che intercorre <u>fra le ore 00.01 e le ore 23.59,59 del 22.11.2024</u> si procederà alla selezione dettagliata in tabella per l'avviamento dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 legge 56/87, unicamente tramite inoltro della candidatura sul **portale del cittadino denominato "Janet"** raggiungibile al seguente link: <u>https://janet.regione.marche.it/.</u> Le modalità di partecipazione sono specificate nel dettaglio al successivo art. 4.

| Ente richiedente | Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche | |
|--|---|--|
| Data della richiesta | 14/11/2024 | |
| N° posti: | 2 | |
| Tipologia contrattuale | Tempo determinato | |
| Durata del rapporto di lavoro | 6 mesi | |
| Qualifica professionale | Coadiutore Amministrativo (Area del Personale di Supporto - Ruolo Amministrativo) - Qualifica Istat "4" Professioni esecutive | |
| Ricondotta alla qualifica di cui alla classificazione delle professioni ISTAT 2011 | nel lavoro di ufficio – da assegnare alla SOD FARMACIA. | |
| Altri requisiti obbligatori | Assolvimento Obbligo Scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado; Accesso al pubblico impiego; conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi informatici; Possesso della qualifica "4" I candidati avviati al lavoro dovranno possedere l'idoneità piena e incondizionata alla mansione specifica del profilo. L'assunzione è condizionata all'accertamento al giudizio di idoneità alla mansione specifica di cui all'art. 41, co.6 lett. a) D.Lgs 81/2008 emesso dal Medico Componente dell'Azienda Ospedaliera richiedente. | |
| Prova selettiva a cura dell'Ente pubblico richiedente La prova suddetta non comporta una valutazione comparativa, ma è finalizzata alla formulazione di un giudizio di "Idoneità". | Le prove pratico attitudinale cui saranno sottoposti i candidati avviati al lavoro dal Centro per l'Impiego e la Formazione, verteranno nella copiatura di un testo su PC (programma Microsoft Word), e nella predisposizione di formule di calcolo (programma Microsoft Excel) e saranno finalizzate all'accertamento del possesso, da parte dello stesso, dell'idoneità ad assolvere le mansioni specifiche dei profili professionali. | |
| Orario | Tempo pieno | |
| Sede di lavoro | Ancona | |

| Mansioni del profilo richiesto | Mansioni specifiche dei profili professionale previste dalla Declaratoria delle categorie e profili, di cui al CCNL vigente, con particolare riferimento ai servizi di destinazione. |
|--|--|
| Diritto di precedenza di cui all'art. 36 comma 2 del D.lgs. n.165/2001 in applicazione dell'art. 24, D.lgs. n.81/15 SI [] NO [NO] | |
| Riserva a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs n. 66/2010 SI [] NO [X] Altre Riserve di legge Se ed in quanto previste ed applicabili | |

PER INFORMAZIONI in relazione al presente avviso pubblico è possibile contattare il /i Centri per l'Impiego competente ai seguenti recapiti telefonici:

| AREA TERRITORIALE | REFERENTI ART. 16 | NUMERO SPECIFICO REFERENTE |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| ANCONA | Possanzini Massimiliano | 071-2137518 |

È altresì possibile consultare ulteriori dati di contatto dei Centri per l'Impiego, al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Dai-CPI

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

Possono partecipare alla selezione di cui all'art. 1 i candidati in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) <u>Cittadinanza</u> italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi, altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 165/2001. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.165/2001 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174;
- 2) Età non inferiore ai 18 anni
- 3) <u>Titolo di scuola dell'obbligo</u> (licenza media, o in via residuale, anche licenza elementare conseguita anteriormente al 1962 in relazione al tipo di qualifica richiesta) o titolo superiore. In caso di

candidati in possesso di titolo di studio estero è richiesta l'equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguito in Italia rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3, 3-bis del D.lgs. n.165/01). La presentazione della candidatura è altresì ammessa a coloro che sono in possesso del titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano. Copia del documento di equivalenza/equipollenza deve essere prodotto in allegato alla domanda, pena

l'esclusione della stessa;

- 4) Godimento dei diritti civili e politici;
- 5) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti;
- 6) Non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- 7) <u>Conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri);</u>
- 8) <u>Avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva,</u> secondo la vigente normativa italiana (per i soggetti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985).

Per i soggetti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno stato membro dell'Unione europea i precedenti punti 4), 5), 8) si applicano solo in quanto compatibili.

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richieste le seguenti ulteriori specificità:

- a) Inserimento nell'elenco anagrafico di uno dei Centri impiego della Regione Marche (l'inserimento può risultare anche da semplice comunicazione COB) in <u>data antecedente la richiesta dell'ente</u> (14/11/2024). Si precisa, pertanto, che ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 252 del 25 giugno 2021 Allegato A punto 2.3, sono escluse dalla procedura di avviamento a selezione le persone non censite nell'anagrafica di uno dei CPI regionali, anche se inserite in elenco anagrafico di CPI esterni alla Regione Marche.
- b) Possesso della qualifica di "Professioni non qualificate" codice Istat "4

Per gli avviamenti a tempo determinato: sono ammessi a partecipare solo i candidati effettivamente privi di rapporto di lavoro (inteso come assenza di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente - incluso contratto intermittente - e assenza di qualsiasi lavoro autonomo - la partita IVA movimentata negli ultimi 12 mesi è considerata "lavoro"). Il requisito di essere "privo di lavoro" deve essere posseduto alla data in cui si presenta la domanda per rendere la propria disponibilità all'avviamento.

Fanno eccezione soltanto i candidati che risultino "non privi di impiego" a seguito di adesione a precedente avviamento d'urgenza di cui all'art. 8 DPCM 27/12/1988 o di adesione in caso di ulteriore utilizzo, da parte dell'ente assumente, di graduatorie già esistenti in periodi emergenziali o di comprovata urgenza e/o necessità. In tali casi, pertanto, gli stessi potranno partecipare anche se "non privi di lavoro" al momento della presentazione della domanda.

Per gli avviamenti a tempo indeterminato: sono ammessi a partecipare anche i lavoratori che non siano privi di lavoro ma, in tal caso, al punteggio in graduatoria risultante da certificazione ISEE, sarà aggiunto un aggravio pari al 5% fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo di 175 punti. Il requisito di essere "privo di lavoro" (inteso come assenza di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente - incluso contratto intermittente - e assenza di qualsiasi lavoro autonomo - la partita IVA

movimentata negli ultimi 12 mesi è considerata "lavoro") fa riferimento alla data in cui il candidato presenta la domanda per rendere la propria disponibilità all'avviamento.

Fanno eccezione soltanto i candidati che risultino "non privi di impiego" a seguito di adesione a precedente avviamento d'urgenza di cui all'art. 8 DPCM 27/12/1988 o di adesione in caso di ulteriore utilizzo, da parte dell'ente assumente, di graduatorie già esistenti in periodi emergenziali o di comprovata urgenza e/o necessità. In tali casi, pertanto, gli stessi non subiranno l'aggravio del punteggio anche se "non privi di lavoro" al momento della presentazione della domanda.

ART. 3 – RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

Il riferimento alla "Qualifica" è da intendersi quello alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classif. ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato nel Decreto Dirigenziale 252 del 25 giugno 2021 nell' Allegato A, punto 1, lettera d).

Nel caso in questione, trattandosi di professionalità "4" il riferimento è al 1° Digit di riferimento come indicato nella tabella dell'art. 1 del presente Avviso Pubblico. Per coloro che non avessero la qualifica già registrata presso il CPI competente, la stessa sarà apposta d'ufficio a fronte di:

- per le qualifiche generiche: semplice possesso del titolo della scuola dell'obbligo (5° elementare per i candidati che hanno conseguito tale titolo anteriormente all'anno 1962 e 3° media per tutti gli altri) o titolo superiore, auto-dichiarato in sede di domanda
- -per le qualifiche di tipo amministrativo: semplice possesso del diploma di terza media o titolo superiore, auto-dichiarato in sede di domanda
- per le qualifiche tecniche: presentazione di idonea documentazione (come da "Tabella per il riconoscimento delle qualifiche" allegato 1 al presente Avviso Pubblico) da trasmettersi a cura del candidato, in allegato alla domanda di partecipazione e che il CPI sottoporrà a istruttoria ai fini della registrazione della qualifica. In assenza di documentazione idonea, il candidato verrà escluso per mancanza di qualifica.

ART. 4 - DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse <u>ESCLUSIVAMENTE per il tramite della piattaforma telematica denominata "Janet"</u> accessibile al seguente link: https://janet.regione.marche.it/

<u>ed unicamente durante la seguente finestra temporale</u> (fuori di tale periodo, la piattaforma non consente il caricamento della domanda):

DALLE ORE 0:01 ALLE ORE 23.59,59 DEL GIORNO 22.11.2024

Non sono ammesse altre forme di produzione o invio della domanda di partecipazione

Qualora l'interessato sia impossibilitato all'utilizzo di mezzi informatici, è garantita la possibilità all'utente, di rivolgersi presso il CPI (previo appuntamento) per l'accesso in auto-consultazione attraverso un PC del Centro per l'Impiego.

Per presentare la propria candidatura le persone interessate dovranno autenticarsi nella piattaforma telematica "Janet" attraverso una delle seguenti modalità:

- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2,
- la Carta di Identità Elettronica (CIE),
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- le Credenziali di autenticazione PIN Cohesion per coloro che già le possiedono

Chi fosse sprovvisto delle credenziali SPID, può richiederle seguendo le indicazioni riportate al seguente link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Per candidarsi validamente occorrerà compilare integralmente il modulo di domanda on-line presente sulla piattaforma telematica e allegare i seguenti documenti obbligatori in formato pdf nella dimensione massima di 5 MB per singolo file (ovvero-compilare a seconda del caso: documentazione attestante il possesso della qualifica tecnica per coloro che non l'avessero già registrata presso il CPI, documentazione a comprova degli altri requisiti obbligatori richiesti dall'Ente assumente es. patenti ecc, la certificazione di equivalenza o equipollenza del titolo di studio per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero ecc....)

La mancata produzione della certificazione ISEE non è causa di esclusione, ma comporta l'attribuzione d'ufficio del punteggio massimo pari a 175 punti.

Per certificazione ISEE (da allegare alla candidatura) si intende <u>unicamente la certificazione dell'ISEE</u> <u>ordinario o corrente in corso di validità e che non presenti difformità o annotazioni,</u> rilasciata sulla base della normativa vigente. Si precisa che al punteggio iniziale di 100 punti va aggiunto un punto, con arrotondamento ai centesimi, per ogni mille Euro fino ad un massimo di 75 punti (esempio: un dato ISEE pari a € 17.345,00 è pari a 17,34 punti).

ATTENZIONE: La presentazione della mera DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) o di un ISEE con annotazioni o difformità sarà valutata alla stregua della mancata presentazione, comportando pertanto l'attribuzione del punteggio massimo complessivo pari a 175 punti.

Una volta compilata ed inoltrata la domanda, la piattaforma restituirà all'utente, in tempo reale, la ricevuta munita di codice univoco a conferma del corretto inoltro della stessa. E'onere del candidato verificare che il sistema abbia generato tale ricevuta e che quindi la domanda sia stata validamente inoltrata. L'utente, nell'ambito della finestra temporale sopra indicata, può revocare la domanda presentata, utilizzando l'apposito comando di "Revoca" (anche l'operazione di revoca rilascia all'utente ricevuta munita di codice univoco). Il sistema informatico non consente che il medesimo utente carichi più domande relative al medesimo Avviso Pubblico, pertanto, i candidati che avessero necessità di modificare o integrare la domanda già trasmessa (ad es. per errori di compilazione o omissioni), avranno l'onere di revocare la domanda precedentemente caricata, utilizzando l'apposito comando, prima di poterne inserire una nuova, tali operazioni, come già sopra indicato, saranno possibili solo all'interno dell'arco temporale previsto dall'Avviso per l'evasione.

La Regione Marche e le sue strutture organizzative (Centri per l'Impiego) non assumono responsabilità per eventuali malfunzionamenti o per qualunque altro impedimento/disguido elettronico che comporti il mancato rispetto dei termini indicati comunque imputabili a terzi, forza maggiore o caso fortuito. In caso

di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informatico, l'amministrazione si riserva di informare i candidati circa le eventuali determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sui siti:

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Entipubblici

https://janet.regione.marche.it/

ART. 5 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

All'atto della ricezione della domanda di partecipazione (per il tramite del portale Janet) e comunque prima dell'inserimento in graduatoria, <u>i CPI effettuano i controlli amministrativi</u> sull'ISEE in corso di validità (eventualmente presentato) procedendo con le seguenti verifiche e aggiornamenti:

- Coerenza del punteggio basato sull'ISEE con la documentazione allegata nello specifico campo;
- Situazione occupazione risultante da Sistema Informativo Lavoro (Job agency);
- registrazione/aggiornamento della qualifica (Rif. punto 1 lett. d Allegato A al Decreto Dirigenziale n.252 del 25 giugno 2021);
- altri eventuali requisiti previsti dalla richiesta dell'ente e riportati nell'avviso pubblico;
- assenza delle condizioni che determinano la temporanea inibizione alla partecipazione ad avvisi per assunzioni presso EEPP a seguito di mancata presentazione a selezione o mancata stipula del contratto di lavoro (in entrambi i casi in assenza di giustificato motivo).

Inoltre, dal momento che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, valgono come autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, il CPI procederà con ulteriori controlli <u>sulle sole persone in posizione utile</u>, verificando, in particolare, lo stato di famiglia dichiarato, mediante interlocuzioni (anche via mail e/o telefoniche) con l'ufficio anagrafe dei Comuni interessati.

Si precisa che è comunque riservato all'Ente assumente di provvedere all'accertamento di titoli e di requisiti nei modi di legge (Rif. DPCM 27/12/1988 art. 3 comma 6).

ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le cause che determinano l'esclusione d'ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione di cui all'art. 1 del presente Avviso sono le seguenti:

- domande inoltrate con modalità differenti da quelle indicate dall'art. 4;
- mancanza dei requisiti obbligatori per accedere alla selezione di cui all'art. 2 del presente Avviso; domande presentate da soggetti a cui è interdetto l'accesso alle chiamate a selezione nell'ambito del territorio regionale ai sensi del DDPF n. 252 del 25.06.2021 a seguito di specifico provvedimento di interdizione notificato all'interessato. Tale provvedimento viene emesso quando il candidato, avviato ad una selezione art. 16, non si sia presentato alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte dell'ente assumente, non abbia poi stipulato il contratto di lavoro, in entrambi i casi in assenza di giustificato motivo (vedi nello specifico successivo art. 8). Tale comportamento omissivo comporta l'interdizione assoluta alle procedure di avviamento a selezione per un periodo di tre mesi a far data dal giorno dell'inadempienza.

Tale disposizione non si applica ai lavoratori con diritto di precedenza di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 165/01 limitatamente alle chiamate dell'Ente presso il quale hanno manifestato tale diritto;

- mancato conferimento dei dati di cui all'art. 9 del presente Avviso;
- esistenza di una comunicazione di avvenuta assunzione (Unilav o comunicazione di assunzione dell'Ente) relativa ad una precedente procedura di avviamento a selezione. In effetti, ai sensi dell'art. 25, comma 2 DPR 487/94 e ss.m.i., i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni fin tanto che per gli stessi non sussista comunicazione di avvenuta assunzione. La citata comunicazione di assunzione rappresenta quindi un motivo ostativo nei confronti dell'avviamento a nuova selezione. Tuttavia detta comunicazione di assunzione, relativa a precedente occasione di lavoro a Tempo Determinato, NON costituisce motivo ostativo all'avviamento a nuova selezione, quando questa si riferisce ad una occasione di lavoro a tempo Indeterminato

Ai sensi del precedente art. 2 lettera b), saranno altresì escluse le domande per le quali non sia possibile il riconoscimento della qualifica (e degli altri eventuali requisiti obbligatori) a norma dell'art. 3 del presente Avviso Pubblico.

Le esclusioni saranno inserite in apposita sezione della graduatoria provvisoria e saranno ufficializzate mediante atto di approvazione dirigenziale della graduatoria definitiva.

ART. 7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA'

La Graduatoria locale redatta dal CPI di Ancona sarà predisposta in conformità alle disposizioni e ai criteri indicati nella DGR n. 203/2021 e nel Decreto Dirigenziale n. 252/2021 e parametrata all'indicatore ISEE, come unico parametro per la redazione della graduatoria stessa.

Ai partecipanti viene assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti. A tale punteggio si somma un punto per ogni € 1.000 di reddito, con arrotondamento ai centesimi (Es. un dato ISEE pari a 17.345,00 € è pari a 17,34 punti) fino ad un massimo di 75 punti. Nel caso che non sia disponibile il reddito ISEE si aggiungono 75 punti.

Fermo restando il requisito del reddito da considerare come sopra individuato, il candidato che intenda partecipare all'avviamento a selezione, ha la possibilità di aggiornare la propria situazione economica, presentando l'ISEE Corrente che andrà allegato alla domanda telematica Tale facoltà non è contemplata in data successiva al periodo di evasione della richiesta indicato nell'art 4. Tutti i requisiti, infatti, vengono congelati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Per esigenze di tutela della privacy, i candidati, anche quelli esclusi, vengono identificati tramite l'ID SIL attribuito, all'atto dell'iscrizione, dall'applicativo informatico Job Agency che sarà visibile sulla ricevuta di inoltro della domanda che la piattaforma restituisce all'utente in tempo reale.

Il termine procedimentale per l'approvazione della graduatoria è di 60 giorni /90 giorni in caso di procedure a valenza Regionale (fatta salva l'eventuale sospensione per l'istruttoria relativa a eventuali richieste di riesame) decorrenti dalla data di ricezione di valida richiesta da parte della Pubblica Amministrazione e salvo proroga da disporsi con provvedimento motivato in caso di sopraggiunti impedimenti che rendono impossibile il rispetto del termine.

La graduatoria del presente Avviso avrà le seguenti caratteristiche:

- è ordinata secondo criteri di priorità per chi ha punteggio minore con priorità per i titolari del diritto di precedenza di cui all'articolo 36 comma 2 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 9 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 75/2017. Al riguardo si evidenzia che hanno diritto di precedenza quei lavoratori che ai sensi dell'art 24 del D.lgs. n. 81/2015 hanno espresso per iscritto la volontà al datore di lavoro di esercitare tale diritto;
- a parità di punteggio viene avviata la persona più anziana;
- comprende l'elenco degli esclusi con l'indicazione delle motivazioni di esclusione
- È redatta dal CPI di Ancona, dando priorità ai lavoratori inseriti nella propria anagrafe e posizionando in subordine gli utenti esterni provenienti da altri CPI regionali. Responsabile del procedimento è il Responsabile del CPI di Ancona.

Prima della formalizzazione della graduatoria definitiva (sia essa locale o unica integrata regionale), si provvede con la redazione della graduatoria provvisoria, al fine di gestire eventuali istanze di riesame. La graduatoria provvisoria verrà approvata con nota dirigenziale e pubblicata, con valore di notifica per gli interessati, ai seguenti link:

- https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-alcittadino/Offerte-da-Enti-pubblici
- https://janet.regione.marche.it/

Le persone interessate, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno presentare motivata richiesta di riesame della stessa, accedendo alla sezione di Janet denominata "Richiesta di Riesame", al riguardo la piattaforma restituirà all'utente, in tempo reale, apposita ricevuta munita della stringa di identificazione a conferma del corretto inoltro. Decorso il termine di 7 giorni sopra indicato, la sezione "Richiesta di Riesame" diventerà inattiva e non sarà più possibile proporre la relativa istanza. Inoltre, scaduto il citato termine, in assenza di richieste di riesame, la graduatoria diventa definitiva.

Nei casi in cui risultassero istanze di riesame, si procede all'istruttoria delle stesse ed eventualmente ad apportare rettifiche alla graduatoria provvisoria, che a seguito della procedura di verifica, diventerà definitiva. Si precisa che in presenza di richieste di riesame, i termini procedimentali vengono sospesi fino a chiusura della relativa istruttoria e comunque per un periodo massimo di 30 giorni. E'onere del candidato:

- presentare istanze complete e circostanziate (istanze generiche non saranno considerate accogliibili);
- consultare l'esito dell'istanza sul portale "Janet", sul quale la risposta sarà resa visibile in un'area riservata al solo candidato, contestualmente alla formalizzazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto dirigenziale e pubblicata, con valore di notifica per gli interessati, presso i Centri per l'Impiego regionali e sui siti regionali ai seguenti Link:

- https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-alcittadino/Offerte-da-Enti-pubblici
- https://janet.regione.marche.it/

Contro le graduatorie definitive, è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 d. lgs. 165/2001 (Tribunale civile ordinario di Ancona - Giudice del lavoro).

La graduatoria definitiva ha validità **di 6 (Sei) mesi,** decorrenti dalla data di approvazione tramite Decreto Dirigenziale ed è utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

Al fine di garantire massima celerità alle procedure di reclutamento di personale in periodi emergenziali o di comprovata urgenza e/o necessità, si precisa che la graduatoria può essere utilizzata, nei suoi 6 mesi di validità, qualora la medesima PA manifesti motivata necessità di coprire ulteriori posti della stessa qualifica (anche con caratteristiche diverse da quelle indicate nell'originaria occasione di lavoro, es. durata del contratto, articolazione oraria, sede di lavoro) e limitatamente ad assunzioni a Tempo Determinato. Si precisa che tale ulteriore utilizzo della graduatoria è consentito solo dopo piena copertura dei posti originariamente messi a bando.

ART. 8 - AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI NOMINATIVI IN POSIZIONE UTILE

Il CPI di Ancona provvederà a segnalare all'ente richiedente i candidati risultanti in posizione utile per la prevista prova di idoneità (di competenza dell'Ente richiedente) entro 5 giorni dalla data di approvazione della graduatoria definitiva. I candidati, utilmente valutati e secondo l'ordine di punteggio, saranno avviati a selezione in numero pari per le chiamate a Tempo Determinato e in numero doppio per le chiamate a tempo Indeterminato.

Per la comunicazione all'Ente richiedente si utilizzerà apposita nota contenente i dati di contatto del candidato da avviare a selezione (Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo di Residenza/Domicilio, n. di Telefono, indirizzo E-mail). Al riguardo si informa che la Regione Marche non è responsabile nei confronti di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa i propri recapiti (al momento della compilazione della domanda il sistema informatico richiede al candidato di compilare/aggiornare i propri dati personali), oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, rispetto a quello indicato nella domanda.

Qualora un candidato avviato a selezione non risultasse idoneo alla prova o non si presenti alla stessa, il medesimo ufficio comunicherà, entro 5 giorni dalla richiesta di ulteriori nominativi, i dati dei candidati successivi, fino all'inserimento lavorativo o all'esaurimento della validità della graduatoria.

Ai sensi dell'art. 27 del DPR 487/94, gli Enti assumenti, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, effettuano la convocazione dei candidati per la prova di idoneità.

Successivamente, entro 10 giorni dalla citata prova, comunicano al *CPI* l'esito della selezione. Nel caso in cui non venissero rispettati i termini di cui sopra il Centro per l'impiego provvede a sollecitare l'ente.

Al fine dell'applicazione dell'interdizione per successivi avviamenti alle procedure di selezione, l'ente assumente dovrà specificare nella comunicazione di esito delle prove di idoneità, anche i nominativi dei candidati che non si siano presentati alla selezione, allegando eventuali giustificativi prodotti dai diretti interessati.

L'ente assumente è tenuto a fornire analoga comunicazione in relazione anche a quei candidati che, pur avendo superato la prova di idoneità, non procedano alla stipula del contratto di lavoro senza giustificato motivo.

Non comporta interdizione la mancata presentazione a prova di idoneità, o la mancata stipula del contratto lavoro, relative ad avviamenti disposti a seguito di ulteriore utilizzo di graduatorie già esistenti in periodi emergenziali o di comprovata urgenza (La logica è quella di tutelare chi ha partecipato ad un bando a certe condizioni che poi vengono stravolte a causa della motivata necessità dell'Ente).

.

Il CPI di Ancona valuterà l'esistenza di giustificati motivi anche con riferimento ai criteri di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 04/03/2016.

È pertanto onere dell'interessato, al fine di evitare il provvedimento di interdizione, fornire all'Ente assumente idonei giustificativi.

L'interdizione viene notificata all'interessato mediante comunicazione personale, contestualmente trasmessa per conoscenza a tutti i CPI della Regione. Nello specifico, in relazione alla tempistica di emissione di tale provvedimento, i candidati saranno esclusi in sede di approvazione della graduatoria (cfr precedente art. 6), ovvero non saranno avviati a selezione anche se precedentemente collocati in posizione utile di graduatoria.

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro., Dott.ssa Roberta Maestri

Responsabile del trattamento sono email: massimo.rocchi@regione.marche.it; pec: regione.marche.lavoro@emarche.it.;

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono relativi agli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle attività istituzionali relative all'avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni, nello specifico i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla predisposizione della graduatoria, per la specifica richiesta alla quale è riferita e la base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. c) del Regolamento 2016/679/UE, è prevista dalla L. n. 56/87 e dal D.P.R. n. 487/94.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Modalità di trattamento dei dati ai sensi del DPCM 27/12/1988 e dell'art. 25 del D.P.R. n. 487/1994:

- I dati dei candidati avviati a selezione presso l'Ente saranno comunicati allo stesso limitatamente ai dati di identificazione e di contatto del lavoratore da avviare a selezione (Nome, Cognome, data di nascita, indirizzo, n. di telefono ed eventuale Mail).
- I dati contenuti nella graduatoria saranno diffusi, con l'omissione del nominativo e della data di nascita (qualora quest'ultima non sia pertinente per l'attribuzione del punteggio) attraverso la pubblicazione della graduatoria, stilata con i codici ID SIL generati dal sistema sui seguenti percorsi:
- o BUR Marche.
- o Sito della Regione Marche ai seguenti link:
 - http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici
 - http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
 - https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-

cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici

- https://janet.regione.marche.it/
- o Bacheche dei Centri per l'Impiego di cui all'art. 1.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato

- o per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia;
- o per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso Pubblico.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione d'ufficio dalla procedura selettiva.

Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

Le pubbliche Amministrazioni interessate dalla procedura (Ente Assumente, Regione e CPI) si riservano il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 smi. In caso di dichiarazioni mendaci riscontrate in sede di controllo, anche successivo all'approvazione della graduatoria e/o all'eventuale inserimento lavorativo, l'interessato decade dai benefici eventualmente acquisiti in forza del presente Avviso e soggiace altresì alla sanzione prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

ART. 11 – RICORSO

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 d. lgs. 165/2001 (Tribunale civile ordinario di Ancona - giudice del lavoro).

"Tabella per il riconoscimento delle qualifiche"

| Caso | TIPOLOGIA | NOTE |
|------|--|--|
| 1 | Attestato di qualifica rilasciato da Ente di formazione professionale o dall' Amministrazione competente (Regione o Provincia) a seguito di corso di formazione professionale realizzato ai sensi della Legge n. 845/78 "Legge quadro in materia di Formazione Professionale" e delle successive leggi regionali in materia. | |
| 2 | | Rilasciati dalle istituzioni scolastiche ed universitarie statali e/o private (parificate, paritarie, legalmente riconosciute) nonché da organismi formativi accreditati per lo svolgimento di Percorsi Triennali di Istruzione Formazione professionale. |
| 3 | Dichiarazione redatta dal datore di lavoro a seguito di rapporto di lavoro subordinato | Devono essere espressamente indicati: 1. l'attività lavorativa e le mansioni svolte anche mediante l'utilizzo di specifici programmi informati o strumentazione tecniche; 2. il periodo di lavoro subordinato full-time effettuato dal lavoratore, non inferiore a 3 mesi (tale periodo deve essere riproporzionato percentualmente in caso di lavoro part-time); NB – il rapporto di lavoro deve risultare anche sul sistema informativo lavoro o da altre fonti ufficiali |
| 4 | Dichiarazione redatta dal soggetto ospitante a seguito di rapporto di Tirocinio, Borse lavoro, Servizio civile o Lavoro di pubblica utilità | verificabili. Devono essere espressamente indicati: 1. l'attività e le mansioni svolte anche mediante l'utilizzo di specifici programmi informatici o strumentazione tecniche; 2. il periodo di prestazione presso la ditta o Ente ospitante, effettuato dalla persona, non deve essere inferiore a 6 mesi (tale periodo deve essere riproporzionato percentualmente in caso di lavoro part-time); NB – la pratica lavorativa deve risultare anche sul sistema informativo lavoro o da altre fonti ufficiali verificabili. |
| 5 | Da attività di lavoro autonomo adeguatamente documentata | Acquisire iscrizione all'Albo delle imprese presso la Camera di Commercio con una durata di iscrizione di almeno 12 mesi in qualità di titolare o coadiuvante con |
| 6 | Abilitazioni professionali e patenti. Nei casi di attribuzione della qualifica di "Videoterminalista" o di "Personale di segreteria", sono considerate valide le certificazioni ECDL, o equivalenti. | į |



Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione

| 7 | Elenchi Specialisti Servizio militare leva | Elaborati periodicamente dal Ministero della Difesa ai sensi della L.958/86 relativamente ai giovani in congedo. |
|---|--|---|
|---|--|---|